

**TRIBUNALE TORINO**  
**ORIGINALE**  
Stampa di tutto titolo ai sensi legge 7.9.1997 n. 40

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE TERZA CIVILE

SENTENZA N° 7800/2010
Fasc. N° 16184/09
Cron. N° 1586/10/1A
Rep. N° 15708/1A

In persona del G.U. Maura Arisio

Ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.16184/2009 R.G.F.

avente per oggetto: APPELLO RISARCIMENTO DANNI

Promossa da:

Vanessa, elettivamente domiciliata in Torino, P.zza Statuto n. 26,  
presso lo studio dell'avv.to Cristiana Cantatore, che la rappresenta e difende  
per procura in atti .

- PARTE APPELLANTE

contro

Sara Assicurazioni s.p.a., elettivamente domiciliata in Torino, v.C.so Stati Uniti  
n. 62, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Riscossa e avv.to Maria Cristina  
Ottavis, che la rappresentano e difendono per procura speciale .... ( così da  
copia comparsa di costituzione e risposta in appello ).

-PARTE APPELLATA

e contro

... Annamaria, res. Torino, \*

-PARTE APPELLATA CONTUMACE

Udienza di precisazione delle conclusioni :19/11/2010

MISSIS

OMISSIS

Si ritiene che anche l'ammontare di quest'ultima, pari ad € 240,00 (vedi documento tre) debba essere rimborsato, poiché si tratta di un atto di natura necessaria per poter addivenire ad una valutazione dei danni subiti in fase stragiudiziale e poter, così, formulare alla Compagnia di Assicurazioni una domanda di risarcimento che sia supportata da un parere tecnico, mentre certamente il danneggiato da solo non è in grado di valutare ciò.

Deve, di conseguenza, essa accolta la domanda dell'appellante della corresponsione della somma di Euro 27,45, dovuta ad essa quale differenza spese mediche – effettuata la somma relativa a tutta la documentazione medica prodotta e rapportata all'ammontare che, invece, parte appellata ha riconosciuto come dovuta sul punto, pari ad Euro 294,75 (vedi così comparsa di costituzione risposta in grado d'appello, pag. 3); sulla cifra in esame decorreranno, poi, gli interessi di mora nella misura legale da di dell'intervenuto pagamento al saldo, mentre in mancanza di ogni indicazione e prova sul punto, non può essere concessa la rivalutazione monetaria( essendo tale cifra già monetizzata ).



Infine, in ordine alle spese stragiudiziali- richieste dall'appellante nella misura di Euro 618,00 oltre Iva e Cpa- si osserva che parte appellata ha dichiarato che di esse ne aveva già tenuto conto nella corresponsione della somma di € 2700,00( v. pag. 3 copia comparsa di costituzione in appello, per cui : ...”La Sara Assicurazioni S.p.A. ha, al contrario, corrisposto la somma di € 2700,00 comprensiva delle spese mediche documentate, che pertanto può considerarsi satisfattiva anche delle spese legali relative alla fase stragiudiziale della presente vertenza.”).

Ne consegue che l'appellata- nel dichiarare ciò- non ha contestato "l'an", ma solo il "quantum" richiesto dall'appellante.

A fronte di ciò – e fermo restando che, in effetti, il diritto alla difesa deve essere considerato come un diritto costituzionalmente garantito, mentre nel caso in esame ,attesa la delicatezza e la complessità delle questioni da trattare era certamente necessario l'intervento di un legale – non resta che valutare il "quantum" richiesto dall'appellante a tale titolo.

Orbene, nella documentazione in atti vi è la raccomandata inviata alla Sara ex art. 144 e segg. C.d.A. , lettera 18/12/2007 ( doc. 12) nonché lettera 8/1/2008 (doc. 13) , e lettera della Ge di risposta alla proposta transattiva della Sara Assicurazioni, di cui già si è detto ( doc. 15): dal contenuto di siffatta documentazione si evince, dunque, l'effettivo svolgimento di una certa attività di natura professionale, anche tenendo conto del fatto che è stata necessario esaminare la consulenza del medico di parte ai fini del compiuto svolgimento delle trattative predette.

Tenuto , dunque conto di tutto ciò, ma anche della circostanza che parte dell'attività svolta in sede stragiudiziale ( principalmente quella legata allo studio della controversia , all'acquisizione dei relativi documenti ed al contatto con il cliente per esaminare con il medesimo come si era verificato l'evento e quali risultanze da esso sono derivate) viene in parte trasfusa e/o forma, poi, oggetto di autonome voci nella liquidazione delle spese giudiziali, si ritiene – preso atto del contenuto della richiesta quale indicato a pag. 12 dell'appello- di indicare forfettariamente come residuo ancora dovuto a tale titolo la somma di Euro 430,00 (onnicomprensiva), da qualificarsi anche essa come voce di danno sopportata dalla Ge



Infine, le spese del giudizio vengono liquidate tenendo conto del principio della soccombenza e dei limiti di accoglimento delle domande dell'appellante.

Alla luce di ciò, si ritiene che siffatte spese debbano essere poste nella misura della metà a carico dell'appellata Sara Assicurazioni, mentre la residua metà viene compensata fra le parti, così come le spese di C.T.U. - che sono state liquidate dal G.d.P. per la sola fase antecedente alla visita peritale, in quanto non avvenuta perché la G. non si è presentata (v. supra) - seguono analogo criterio e vengono, così, poste a carico di ciascuna delle due parti nella misura del 50%, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, disattesa ogni altro istanza, eccezione e deduzione, accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto da G. Vanessa nei confronti di Sara Ass.ni S.P.A., nonché di Annamaria, avverso la sentenza pronunciata dal G.d.P. di Torino il 18/3/2009, e per l'effetto:

-dichiara tenuta e condanna la Sara Assicurazioni s.p.a. a corrispondere a Vanessa la residua somma di Euro 27,45, per spese mediche, oltre agli interessi nella misura legale a decorrere dal di dell'avvenuto pagamento sino al saldo, nonché dichiara tenuta e condanna la Sara Assicurazioni s.p.a. a corrispondere a Vanessa la somma di Euro 430,00 onnicomprensiva, per quanto in motivazione.

-Condanna, altresì, la Sara Assicurazione s.p.a. al rimborso, in favore di Vanessa, della metà delle spese sostenute in entrambi i gradi del giudizio, che liquida per tale ammontare - quanto al primo grado - nella somma complessiva di Euro 417,5, oltre ai tributi di legge ed al 12,50% T.F. e -quanto al secondo grado, in presenza di nota spese - per tale ammontare nella somma



di Euro 600,5, di cui Euro 184,00 per diritti ed Euro 390,00 per onorari, oltre ai tributi di legge ed al 12,59% T.F.

Dichiara compensate fra le parti il residuo 50% delle spese processuali.

Pone le spese di C.T.U. a carico delle due suddette parti nella misura del 50% ciascuna.

Così deciso nella terza sezione civile del Tribunale di Torino in data 18/12/2010.

IL CANCELLIERE  
Dr.ssa Paola BOTTO

AL G.U.  


Arretrate dep. 22/12/10 Ob

Depositate in Cancelleria  
Torino 30 DIC. 2010

Il Cancelliere  
IL CANCELLIERE  
Dr.ssa Paola BOTTO



FATTO AVVISO  
30 DIC. 2010